

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E CIVICA "BASTA VOLERLO"

Articolo 1

E' costituita in Palermo l'associazione culturale e civica denominata "Basta Volerlo"

L'associazione ha sede attualmente in Palermo, Via Intorcetta n. 16 presso i locali messi a disposizione dal presidente.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro.

E' pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Oggetto

Articolo 4

L'associazione "Basta Volerlo" promuove le azioni di difesa degli interessi dei residenti e dei commercianti dei quartieri di Palermo e zone limitrofe occupandosi di porre in essere iniziative che sollecitino la partecipazione civica e l'interesse al rispetto del patrimonio ambientale culturale e sociale ed alla loro valorizzazione come bene comune.

In particolare,

- promuove la diffusione presso l'opinione pubblica di informazioni e di proposte sulle questioni interessanti la comunità civile;
- promuove iniziative a tutela delle fasce più disagiate della popolazione, dei disoccupati e dei percettori di sussidi vari onde favorirne, tramite un dialogo costruttivo con le istituzioni, forme di reinserimento sociale e lavorativo;
- propone iniziative di proposta nei riguardi delle istituzioni competenti circa le più opportune soluzioni alle problematiche insistenti sulla zona;
- tiene i contatti con le associazioni interessate ai problemi dei residenti della città;
- interviene presso le amministrazioni locali con analisi, valutazioni, critiche e proposte in merito a progetti e piani di pubblico intervento sul territorio sopra indicato o su parti significative di esso;
- Organizza manifestazioni ambientaliste, culturali, ricreative o sportive senza fine di lucro aventi lo scopo di aggregare e creare sinergie tra le realtà positive dei quartieri, promuove iniziative a sfondo sociale, sagre, feste o eventi, promuove le proprie attività anche tramite l'ausilio di un bollettino riservato ai soci;
- Sostiene le fasce più disagiate della popolazione del quartiere fornendo il proprio supporto logistico a parrocchie, enti caritatevoli o associazioni che abbiano nel proprio statuto l'obiettivo di alleviare le sofferenze di poveri, malati e fasce disagiate della popolazione, anche tramite il sostegno gratuito nei rapporti con la burocrazia, nella compilazione di domande per l'ottenimento di benefici, nell'assistenza legale gratuita con l'ausilio di esperti reclutati dall'associazione e nell'apertura di centri di raccolta fiscale e di documenti.
- Divulga tali attività anche attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate,

utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
Valorizza ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione

-Promuove la diffusione della cultura dell'artigianato nel quartiere sostenendo iniziative di formazione di professionisti nel settore tese all'apertura di laboratori artigianali per giovani, corsi di formazione prodotti ed iniziative socio-culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale; Stipula convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei alle finalità statutarie.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare degli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività dalla legislazione vigente.

Soci

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed in vista del raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide motivatamente il Consiglio Direttivo.

I soci, possono essere :

Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci Ordinari

I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo del contributo annuo stabilito in € 1,00 (e modificabile dall'Assemblea) ed usufruiscono dei servizi e delle attività dall'appartenenza all'Associazione.

Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la attività dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le decisioni delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi le informazioni disponibili.

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la valuti nella prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

Decesso.

Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorso il versamento della quota sociale annuale.

Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta. Tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contrassegni o alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Risorse economiche

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati nei limiti e nelle forme previste dalla legge;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
- Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

beni mobili ed immobili;
donazioni, lasciti o successioni.

Organi dell'Associazione

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Assemblea dei soci

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

l'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa;

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.



La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Articolo 13

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Presidente

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

Consiglio direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci; il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Esercizio sociale

Articolo 21

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Scioglimento

Articolo 22

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea.

L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

